

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 085/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 26 marzo 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. CALCIO CHIERI 1955 AVVERSO LE SANZIONI:

– **SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE AL SIG. GIUSEPPE BOSTICCO;**

– **AMMENDA DI € 200,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, PRO SETTIMO E EUREKA/CALCIO CHIERI 1955 DEL 7.3.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 dell'11.3.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio Chieri 1955 di Chieri (Torino), riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Giuseppe Bosticco a 4 (quattro) giornate effettive di gara. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CALC. AFONSO DELGADO ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SELARGIUS CALCIO/CYNTHIA 1920 S.R.L. DELL'8.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 dell'11.3.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal cal. Afonso Delgado Roberto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. SELARGIUS CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. USAI ANTONIO SEGUITO GARA SELARGIUS CALCIO/CYNTHIA 1920 DELL'8.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 dell'11.3.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Selargius Calcio di Selargius (Cagliari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.C. LUMEZZANE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GENEVIER GAEL SEGUITO GARA LUMEZZANE/MONZA BRIANZA DEL 21.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 24.3.2015)

La C.S.A. respinge al ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Lumezzane di Lumezzane (Brescia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S.D. LUPA CASTELLI ROMANI AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, LUPA CASTELLI ROMANI/CALCIO SAN CESAREO DELL'11.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 65 del 12.3.2015)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Lupa Castelli Romani di Frascati (Roma), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO CALC. LITTERIO PIERGIULIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTE SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/JESINA DEL 15.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 18.3.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Litterio Piergiulio, riduce la sanzione della squalifica inflitta a 2 (due) giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 26 marzo 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio